Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

15 aprile 2021 *

«Rinvio pregiudiziale – Parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica – Direttiva 2000/43/CE – Articolo 7 – Difesa dei diritti – Articolo 15 – Sanzioni – Ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione – Ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento, senza riconoscimento, da parte del medesimo, della sussistenza dell'asserita discriminazione – Nesso tra il risarcimento versato e l'asserita discriminazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Norme processuali nazionali che impediscono al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell'asserita discriminazione malgrado la domanda espressa del ricorrente»

Nella causa C-30/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione del 20 dicembre 2018, pervenuta in cancelleria il 10 gennaio 2019, nel procedimento

Diskrimineringsombudsmannen

contro

Braathens Regional Aviation AB,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan e N. Piçarra, presidenti di sezione, T. von Danwitz (relatore), C. Toader, M. Safjan, D. Šváby, K. Jürimäe, C. Lycourgos, P.G. Xuereb, L.S. Rossi e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 febbraio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

– per il Diskrimineringsombudsmannen, da M. Mörk, T.A. Qureshi e A. Rosenmüller Nordlander;

– per la Braathens Regional Aviation AB, da J. Josjö e C. Gullikson Dock, advokater, e da J. Hettne;

– per il governo svedese, inizialmente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, H. Shev e J. Lundberg, successivamente da H. Eklinder, C. Meyer-Seitz e H. Shev, in qualità di agenti;

* Lingua processuale: lo svedese.

– per il governo finlandese, da M. Pere, in qualità di agente;

– per la Commissione europea, da K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, G. Tolstoy e C. Valero, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 maggio 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU 2000, L 180, pag. 22), letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di un ricorso proposto dal Diskrimineringsombudsmannen (Mediatore delle discriminazioni, Svezia), che agisce in giudizio per conto di un passeggero aereo che si ritiene vittima di una discriminazione, nei confronti della Braathens Regional Aviation AB (in prosieguo: la «Braathens»), una compagnia aerea svedese, la quale ha ottemperato alla domanda di risarcimento di tale passeggero senza tuttavia riconoscere la sussistenza dell'asserita discriminazione.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 I considerando 19 e 26 della direttiva 2000/43 così recitano:

«(19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbe[ro] disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.

(...)

(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva».

4 Ai sensi dell'articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo»:

«La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».

5 L'articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Nozione di discriminazione», al paragrafo 1 così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica».

6 Sotto il titolo «Campo di applicazione», l'articolo 3 della medesima direttiva prevede, al paragrafo 1, lettera h), quanto segue:

«Nei limiti dei poteri conferiti [all'Unione europea], la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(...)

h) all'accesso a beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e alla loro fornitura, incluso l'alloggio».

7 L'articolo 7 della direttiva 2000/43, intitolato «Difesa dei diritti», così recita:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

(...)».

8 L'articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Onere della prova», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

(...)

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.

(...)».

9 L'articolo 15 di detta direttiva, intitolato «Sanzioni», così dispone:

«Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (...)».

Diritto svedese

10 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del capo 1 del diskrimineringslagen (2008:567) [legge sulle discriminazioni (2008:567)], costituisce in particolare una discriminazione la situazione nella quale una persona subisce un danno per il fatto di essere trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga, qualora la differenza di trattamento sia collegata al sesso, all'identità o all'espressione di genere, all'appartenenza etnica, alla religione o alle opinioni, alla disabilità, all'orientamento sessuale o all'età.

11 Ai sensi dell'articolo 12 del capo 2 di tale legge, il compimento di una discriminazione è vietato, in particolare, a chiunque fornisca, al di fuori della sua sfera privata o familiare, beni, servizi o alloggi al pubblico.

12 Il capo 5 di detta legge prevede le sanzioni irrogabili a chiunque compia una discriminazione, vale a dire il risarcimento della vittima, mediante il versamento di un «risarcimento per discriminazione», la modifica e l'annullamento di contratti e di altri atti giuridici.

13 Dall'articolo 1, secondo comma, del capo 6 della legge sulle discriminazioni risulta che le controversie vertenti sull'applicazione dell'articolo 12 del capo 2 di tale legge sono esaminate dai giudici ordinari secondo le disposizioni del rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria), relative ai processi civili nell'ambito dei quali è consentita la composizione amichevole della controversia.

14 Ai sensi dell'articolo 1 del capo 13 di tale codice, il ricorrente può, alle condizioni elencate in detta disposizione, esercitare un'azione esecutiva al fine di ottenere la condanna del convenuto ad eseguire un obbligo di fare, quale l'obbligo di versargli una somma di denaro.

15 L'articolo 2 del medesimo capo di detto codice disciplina l'azione di accertamento. Il primo comma di tale articolo dispone, al riguardo, che un'azione del genere, volta alla constatazione della sussistenza o dell'assenza di un determinato rapporto giuridico, può essere esaminata dal giudice qualora sussista un'incertezza riguardo al rapporto giuridico in questione che possa arrecare pregiudizio al ricorrente.

16 L'articolo 7 del capo 42 del medesimo codice prevede che il convenuto debba, all'udienza, presentare immediatamente le proprie difese. In alternativa, il convenuto può, in questa fase, decidere di ottemperare alla domanda del ricorrente.

17 Ai sensi dell'articolo 18 del medesimo capo del codice di procedura giudiziaria, a seguito dell'ottemperanza del convenuto alle domande del ricorrente, il giudice emette una sentenza sulla base di siffatta ottemperanza.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

18 Nel luglio 2015, un passeggero di origine cilena residente a Stoccolma (Svezia), che disponeva di una prenotazione per un volo interno svedese (in prosieguo: il «passeggero di cui trattasi nel procedimento principale»), operato dalla compagnia aerea Braathens, è stato sottoposto, per decisione del comandante di bordo, a un controllo di sicurezza supplementare.

19 Il Mediatore delle discriminazioni ha adito lo Stockholms tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma, Svezia) con un ricorso volto ad ottenere la condanna della Braathens a versare al passeggero di cui trattasi nel procedimento principale un risarcimento di importo pari a 10 000 corone svedesi (SEK) (circa EUR 1 000) a causa del comportamento discriminatorio di tale compagnia aerea nei confronti di detto passeggero.

20 A sostegno del proprio ricorso, il Mediatore delle discriminazioni ha affermato, in sostanza, che il suddetto passeggero era stato oggetto di una discriminazione diretta in violazione dell'articolo 12 del capo 2 e dell'articolo 4 del capo 1 della legge sulle discriminazioni, da parte della Braathens, la quale lo avrebbe associato a una persona araba e lo avrebbe quindi sottoposto a un controllo di sicurezza supplementare per tale motivo. La Braathens avrebbe, pertanto, fatto subire al passeggero di cui trattasi nel procedimento principale un pregiudizio per ragioni legate all'aspetto fisico e all'appartenenza etnica, trattandolo in modo meno favorevole rispetto ad altri passeggeri che si trovavano in una situazione analoga.

21 Dinanzi allo Stockholms tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma), la Braathens ha accettato di versare la somma richiesta a titolo di risarcimento per discriminazione senza tuttavia riconoscere la sussistenza di una qualsivoglia discriminazione. Il Mediatore delle discriminazioni ha contestato, dinanzi a tale giudice, che quest'ultimo avesse statuito sulla base dell'ottemperanza della Braathens, senza esaminare nel merito l'asserita discriminazione.

22 Nella sua sentenza, detto giudice ha condannato la Braathens a versare la somma richiesta, maggiorata degli interessi, nonché a farsi carico delle spese. Esso ha ritenuto che le controversie vertenti su obbligazioni civili e su diritti di cui le parti dispongono liberamente, quali la controversia oggetto del procedimento principale, dovessero, in caso di ottemperanza alla domanda di risarcimento del ricorrente, essere risolte senza esame nel merito e ha altresì ritenuto di essere vincolato dall'ottemperanza della Braathens. Inoltre, il medesimo giudice, in virtù di tale ottemperanza, ha dichiarato irricevibili le domande del Mediatore delle discriminazioni dirette ad ottenere una sentenza dichiarativa che constatasse, in via principale, che tale compagnia aerea era tenuta a versare detta somma a causa del suo comportamento discriminatorio o, in subordine, che il passeggero di cui trattasi nel procedimento principale era stato oggetto di una discriminazione da parte della Braathens.

23 Dopo aver interposto infruttuosamente appello avverso la sentenza dello Stockholms tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma) dinanzi allo Svea hovrätt (Corte d'appello di Stoccolma, Svezia), il Mediatore delle discriminazioni ha impugnato la sentenza di quest'ultimo giudice dinanzi al giudice del rinvio, lo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia). Nell'ambito di detta impugnazione, egli ha chiesto che tale giudice annullasse quest'ultima sentenza, annullasse la sentenza dello Stockholms tingsrätt (Tribunale locale di Stoccolma) e rinviasse la causa a tale tribunale per un esame nel merito di almeno uno dei due capi delle conclusioni volti ad ottenere una sentenza dichiarativa. La Braathens ha chiesto il rigetto delle domande del Mediatore delle discriminazioni.

24 Il giudice del rinvio osserva che la legge sulle discriminazioni ha lo scopo, in particolare, di trasporre diversi atti dell'Unione, tra cui la direttiva 2000/43, e mira a consentire, come risulta dai suoi lavori preparatori, l'irrogazione di sanzioni gravi e dissuasive in caso di discriminazione. Nello specifico, il risarcimento per discriminazione corrisponderebbe a una sanzione, ai sensi dell'articolo 15 di tale direttiva e dovrebbe, in ciascun caso particolare, essere fissato in modo da costituire un risarcimento ragionevole per la vittima e da contribuire alla lotta contro le discriminazioni nella società. Esso svolgerebbe così una duplice funzione di risarcimento e di prevenzione.

25 Il giudice del rinvio aggiunge che, in forza delle disposizioni del codice di procedura giudiziaria, il convenuto può decidere di ottemperare alla domanda di risarcimento del ricorrente senza essere tenuto a indicare le ragioni di tale ottemperanza, a basarsi su un motivo dedotto da quest'ultimo o a riconoscere la sussistenza dell'asserita discriminazione. Una siffatta ottemperanza mirerebbe, in concreto, a porre fine al procedimento, senza che sia necessario proseguire l'esame della causa, in quanto il giudice deve emettere una sentenza basata solo su detta ottemperanza. Quanto all'azione di accertamento, essa potrebbe riguardare solo la sussistenza o l'assenza di un rapporto giuridico tra le parti della controversia, ad esclusione, in particolare, di elementi meramente di fatto. Spetterebbe inoltre al giudice valutare se il suo esame sia opportuno.

26 Il giudice del rinvio indica che, nel procedimento principale, i giudici di primo grado e di appello hanno pronunciato decisioni che condannavano la Braathens al pagamento del risarcimento richiesto dal passeggero di cui trattasi nel procedimento principale sulla base dell'ottemperanza della Braathens alla domanda di tale passeggero. A causa di tale ottemperanza, la questione della sussistenza della discriminazione fatta valere non poteva neppure, secondo questi ultimi giudici, essere esaminata nell'ambito di domande dirette ad ottenere una sentenza dichiarativa.

27 Orbene, lo Högsta domstolen (Corte suprema) si interroga sulla conformità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ai requisiti dell'articolo 15 della direttiva 2000/43, letto alla luce dell'articolo 47 della Carta, il quale garantisce a ogni persona il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo. Tale giudice si chiede, al riguardo, se, in caso di ottemperanza del convenuto alla domanda di risarcimento del ricorrente, il giudice debba comunque poter esaminare, al fine di garantire, conformemente all'articolo 7 di tale direttiva, la tutela dei diritti derivanti da quest'ultima, la questione della sussistenza della discriminazione su domanda della parte che ritenga di esserne stata oggetto e se la risposta a tale interrogativo dipenda dal riconoscimento o meno, da parte del presunto autore della discriminazione, della sussistenza di quest'ultima.

28 In tale contesto, lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«In un caso riguardante la violazione di un divieto posto dalla direttiva [2000/43], qualora la persona offesa chieda un risarcimento per discriminazione, se uno Stato membro sia sempre tenuto, su domanda della persona offesa, ad esaminare se vi sia stata una discriminazione – ed eventualmente concludere che tale era il caso – indipendentemente dal fatto che la persona accusata di discriminazione abbia o meno ammesso l'esistenza di una discriminazione, affinché possa essere considerata soddisfatta l'esigenza, prevista all'articolo 15 [di tale direttiva], di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».

Sulla questione pregiudiziale

29 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione.

30 In via preliminare, occorre ricordare che la direttiva 2000/43 mira, come enuncia il suo articolo 1, a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. Tale direttiva costituisce l'espressione concreta, nei settori sostanziali da essa disciplinati, del principio di non discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica sancito dall'articolo 21 della Carta (sentenza del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, EU:C:2015:480, punto 72 e giurisprudenza ivi citata).

31 È pacifico che la controversia principale rientra nell'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2000/43, poiché riguarda un comportamento asseritamente discriminatorio, basato sull'origine etnica o sulla razza, adottato nell'ambito dell'accesso a un servizio che è a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), di tale direttiva.

32 Come risulta dal considerando 19 della direttiva 2000/43, le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati

membri, per conto o a sostegno delle vittime. Inoltre, ai sensi del considerando 26 di tale direttiva, gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla suddetta direttiva.

33 A tal riguardo, l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 prevede che gli Stati membri provvedano affinché tutte le persone che si ritengano lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento sancito da tale direttiva, possano accedere a procedure giurisdizionali e/o amministrative finalizzate al rispetto di detto principio. In tal modo, la succitata disposizione ribadisce il diritto a un ricorso effettivo sancito dall'articolo 47 della Carta.

34 Risulta, peraltro, dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2000/43 che le associazioni, le organizzazioni o le altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni di tale direttiva siano rispettate devono, in particolare, poter avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto della vittima e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti da detta direttiva. Tale articolo 7, paragrafo 2, costituisce pertanto una specificazione, nel settore considerato, del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall'articolo 47 della Carta.

35 Il rispetto del principio di uguaglianza esige dunque, per quanto riguarda le persone che ritengono di aver subito una discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, che venga garantita una tutela giurisdizionale effettiva del loro diritto alla parità di trattamento, sia che tali persone agiscano direttamente sia che agiscano tramite un'associazione, un'organizzazione o una persona giuridica di cui al punto precedente (v., per analogia, sentenza dell'8 maggio 2019, Leitner, C-396/17, EU:C:2019:375, punto 62).

36 L'articolo 15 della direttiva 2000/43 prevede che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva e prendano tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione di tali sanzioni. Senza imporre sanzioni determinate, tale articolo precisa che le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

37 Detto articolo 15 impone quindi agli Stati membri l'obbligo di adottare nel loro ordinamento giuridico provvedimenti adeguati, idonei a raggiungere lo scopo della direttiva 2000/43 e di garantire che tali provvedimenti possano effettivamente essere invocati dinanzi ai giudici nazionali, anche da un'associazione, da un'organizzazione o da una persona giuridica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, di tale direttiva, in modo che la tutela giurisdizionale sia effettiva ed efficace, lasciando loro al contempo la facoltà di scegliere fra le varie soluzioni atte a conseguire tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, Feryn, C-54/07, EU:C:2008:397, punti 37 e 38).

38 A tal riguardo, il sistema di sanzioni istituito per trasporre l'articolo 15 della direttiva 2000/43 nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro deve garantire, in particolare, parallelamente ai provvedimenti adottati per attuare l'articolo 7 di tale direttiva, una tutela giuridica effettiva ed efficace dei diritti tratti da tale direttiva. La severità delle sanzioni deve essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono e comportare, in particolare, un effetto realmente deterrente, fermo restando il rispetto del principio generale della proporzionalità (v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, punto 63).

39 Qualora il provvedimento adottato in caso di constatazione della sussistenza di una discriminazione sia il risarcimento in denaro, esso deve essere adeguato, nel senso che deve consentire un'integrale riparazione del danno effettivamente subìto a seguito della discriminazione di cui trattasi, sulla base delle pertinenti norme nazionali (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2015, Arjona Camacho, C-407/14, EU:C:2015:831, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, una sanzione meramente

simbolica non può essere considerata compatibile con un'attuazione corretta ed efficace della direttiva 2000/43 (v., per analogia, sentenza del 25 aprile 2013, Asociația Accept, C-81/12, EU:C:2013:275, punto 64).

40 Nel caso di specie, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, in forza della normativa nazionale che traspone, tra l'altro, la direttiva 2000/43, chiunque si ritenga vittima di una discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica può intentare un'azione diretta all'esecuzione della sanzione che consiste nel «risarcimento per discriminazione». La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale prevede che, quando il convenuto decide di ottemperare alla domanda di risarcimento del ricorrente, il giudice investito di detta azione ingiunge a tale convenuto di versare la somma richiesta dal ricorrente a titolo di risarcimento.

41 Tuttavia, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta altresì che una siffatta ottemperanza – che, in forza di tale normativa nazionale, è giuridicamente vincolante per il giudice e comporta l'estinzione del procedimento – può intervenire senza che il convenuto riconosca la sussistenza dell'asserita discriminazione, o anche laddove, come nel procedimento principale, egli la contesti esplicitamente. In una situazione del genere, il giudice nazionale emette una sentenza fondata su tale ottemperanza senza tuttavia che da tale sentenza possa desumersi alcuna constatazione circa la sussistenza dell'asserita discriminazione.

42 Ne consegue che, in una simile situazione, l'ottemperanza del convenuto comporta che l'obbligo di quest'ultimo di versare il risarcimento richiesto dal ricorrente non è connesso al riconoscimento, da parte del convenuto, della sussistenza dell'asserita discriminazione o alla constatazione di quest'ultima da parte del giudice competente. Inoltre, e soprattutto, una siffatta ottemperanza ha la conseguenza di impedire al giudice investito del ricorso di pronunciarsi sulla sussistenza dell'asserita discriminazione, sebbene quest'ultima rappresenti la causa della domanda di risarcimento e costituisca, a tale titolo, parte integrante di detto ricorso.

43 Per quanto riguarda l'azione di accertamento prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che essa non consente di garantire alla persona che si ritenga vittima di una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/43 il diritto di far esaminare e, se del caso, constatare da un giudice la sussistenza dell'asserita discriminazione. Infatti, conformemente a tale normativa, l'azione di accertamento non può vertere su elementi meramente di fatto e la sua ricevibilità è soggetta a una decisione, che rientra nel potere discrezionale del giudice adito, la quale si basa su una ponderazione degli interessi in gioco, vale a dire, in particolare, l'interesse ad agire del ricorrente nonché i disagi che tale azione può causare al convenuto.

44 Ne consegue che, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in caso di ottemperanza del convenuto al versamento del risarcimento richiesto senza tuttavia che il medesimo riconosca l'asserita discriminazione, il ricorrente non può ottenere una pronuncia di un giudice civile sulla sussistenza di detta discriminazione.

45 È giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale viola i requisiti stabiliti dagli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta.

46 Infatti, in primo luogo, come risulta dai punti da 33 a 35 della presente sentenza, le procedure di cui all'articolo 7 di tale direttiva hanno lo scopo di consentire di far valere i diritti derivanti dal principio della parità di trattamento a qualsiasi persona che si ritenga vittima di una discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica nonché di garantirne il rispetto. Ne deriva, dunque, necessariamente che, qualora il convenuto non riconosca l'asserita discriminazione, tale persona deve poter ottenere dal giudice una pronuncia su un'eventuale lesione dei diritti che siffatte procedure mirano a far rispettare.

47 Di conseguenza, il solo versamento di una somma di denaro, quand'anche si tratti di quella richiesta dal ricorrente, non è idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva di una persona che chiede che sia constatata l'esistenza di una lesione del suo diritto alla parità di trattamento derivante da detta direttiva, in particolare quando l'interesse primario di tale persona non è economico, ma quest'ultima intenda far accertare la realtà dei fatti addebitati al convenuto nonché la loro qualificazione giuridica.

48 In secondo luogo, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale è in contrasto sia con la funzione risarcitoria che con la funzione dissuasiva di cui le sanzioni previste dagli Stati membri devono essere dotate, in forza dell'articolo 15 della direttiva 2000/43, in caso di violazione delle disposizioni nazionali che traspongono tale direttiva.

49 A tal proposito, e come rilevato, in sostanza, dall'avvocato generale ai paragrafi 83 e 84 delle sue conclusioni, il versamento di una somma di denaro non è sufficiente a soddisfare le pretese di una persona che intenda in via prioritaria far riconoscere, a titolo di risarcimento del danno morale subito, che ella è stata vittima di una discriminazione, cosicché detto versamento non può, a tal fine, essere considerato dotato di una funzione risarcitoria soddisfacente. Parimenti, l'obbligo di versare una somma di denaro non può garantire un effetto realmente dissuasivo nei confronti dell'autore di una discriminazione inducendolo a non replicare il proprio comportamento discriminatorio e prevenendo così nuove discriminazioni da parte sua, laddove, come nel caso di specie, il convenuto contesti la sussistenza di una qualsivoglia discriminazione, ma consideri più vantaggioso, in termini di costi e di immagine, versare il risarcimento richiesto dal ricorrente, evitando in tal modo che il giudice nazionale constati la sussistenza di una discriminazione.

50 L'analisi che precede non può essere rimessa in discussione dalla facoltà, invocata dal governo svedese, di avviare un'azione penale, che consenta alla persona che si ritiene vittima di una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/43 di far constatare e sanzionare tale discriminazione da parte di un giudice penale. Infatti, una siffatta azione penale, a causa degli scopi specifici da essa perseguiti nonché dei vincoli ad essa inerenti, non consente di ovviare alla mancata conformità dei mezzi di ricorso in materia civile ai requisiti di tale direttiva.

51 In particolare, occorre rilevare, al pari dell'avvocato generale ai paragrafi da 118 a 120 delle sue conclusioni, che una simile azione penale si fonda su norme in materia di onere e di produzione della prova che non corrispondono a quelle, più favorevoli a tale persona, sancite dall'articolo 8 della direttiva 2000/43. Il summenzionato articolo 8 prevede quindi, al paragrafo 1, che, allorché detta persona espone, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Per contro, al paragrafo 3, lo stesso articolo 8 dispone che il suo paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.

52 In terzo luogo, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Braathens, neppure principi o considerazioni di diritto processuale quali il principio dispositivo, il principio di economia processuale e l'intento di promuovere la composizione amichevole delle controversie, sono tali da giustificare un'interpretazione diversa da quella accolta ai punti precedenti.

53 Infatti, da un lato, a differenza di una composizione amichevole di una controversia, come quella di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, che consente a ciascuna parte di conservare la libertà di disporre delle proprie pretese, una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale produce l'effetto di trasferire il controllo della controversia al convenuto consentendo a quest'ultimo di ottemperare alla domanda di risarcimento formulata dal ricorrente senza tuttavia riconoscere la sussistenza dell'asserita discriminazione, o addirittura contestandola esplicitamente, nel qual caso il ricorrente non può più ottenere una pronuncia del giudice adito sulla causa della domanda, né può opporsi all'estinzione del procedimento avviato di sua iniziativa.

54 Dall'altro lato, un giudice investito di un simile ricorso non violerebbe in alcun modo il principio dispositivo se, nonostante l'ottemperanza del convenuto al versamento del risarcimento richiesto dal ricorrente, esso esaminasse, alla luce dell'asserzione di quest'ultimo sulla quale si fonda tale ricorso, la sussistenza o meno di detta discriminazione, qualora tale convenuto non la riconosca, o addirittura la contesti. Un simile esame verterà quindi sulla causa della pretesa risarcitoria del ricorrente, la quale rientra nell'oggetto della controversia quale definito da tale ricorso, tanto più quando, come nel caso di specie, detto ricorrente ha espressamente presentato, nell'ambito del succitato ricorso, una domanda di constatazione di una siffatta discriminazione.

55 In quarto luogo, occorre ricordare che, certamente, come sostenuto dalla Braathens, il diritto dell'Unione non obbliga, in linea di principio, gli Stati membri ad istituire, per salvaguardare i diritti che i singoli traggono dal diritto dell'Unione, mezzi d'impugnazione, esperibili dinanzi ai giudici nazionali, diversi da quelli già contemplati dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 40, nonché del 24 ottobre 2018, XC e a., C-234/17, EU:C:2018:853, punto 51).

56 Ciò premesso, è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, il rispetto del diritto dell'Unione non si spinge fino al punto di imporre l'istituzione di un nuovo mezzo di ricorso, ma si limita a esigere che il giudice del rinvio rifiuti di applicare la norma processuale secondo la quale il giudice investito, conformemente al diritto interno, di una domanda di risarcimento da parte di una persona che si ritenga vittima di una discriminazione, non può statuire sulla sussistenza di tale discriminazione per il solo motivo che il convenuto ha accettato di versare al ricorrente l'importo del risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di tale discriminazione, e ciò a causa dell'incompatibilità di tale norma, non solo con gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, ma anche con l'articolo 47 della Carta.

57 A tal riguardo, si deve ricordare, da un lato, che, come dichiarato al punto 38 della presente sentenza, gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43 mirano a garantire una tutela giurisdizionale effettiva ed efficace del diritto alla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, derivante da tale direttiva. Ne consegue che tali articoli si limitano a concretizzare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, quale garantito dall'articolo 47 della Carta, che è sufficiente di per sé e non deve essere precisato mediante disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale (sentenza del 17 aprile 2018, Egenberger, C-414/16, EU:C:2018:257, punti da 76 a 78).

58 Dall'altro lato, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, nel caso in cui gli sia impossibile procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell'ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l'obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione di tale diritto che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punti 53 e 61 e giurisprudenza ivi citata).

59 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell'articolo 47 della Carta disapplicando, all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale.

Sulle spese

60 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un'asserita discriminazione vietata da tale direttiva di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di detta discriminazione. Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, è tenuto a garantire, nell'ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai singoli in forza dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali disapplicando, all'occorrenza, qualsiasi disposizione contrastante della normativa nazionale.

Firme